Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 28 ottobre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale » 50		» semestrale » 100
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo L. 50 —	All'Estero	Abbonamento annuo L. 100 —
	Un fascicolo - Prezzi vari.		Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1943.
Disposizioni relative al pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuta la necessità, per le attuali contingenze, di facilitare il pagamento dell'imposta generale sull'entrata nei casi in cui tale pagamento deve essere effettuato a mezzo di marche da bollo;

Decreta:

Fino a nuove disposizioni è consentito l'uso per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive disposizioni, in sostituzione delle apposite marche previste dalla legge citata, di qualsiasi altro tipo di marche da bollo attualmente esistente, comprese quelle istituite per il pagamento dell'imposta sui trasporti di cose con automezzi, purchè trattisi di marche a doppia o a più sezioni.

La prima sezione di tali marche dovrà essere apposta sulla matrice o duplo della fattura o documento che resta all'emittente e l'altra o le altre sezioni sull'altro esemplare della detta fattura o documento.

Roma, addì 23 ottobre 1943

Il Ministro: PELLEGRINI

(3032)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la situazione al 1° settembre 1943.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3033)

MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Riassunto del provvedimento P. 841 del 14 ottobre 1943 relativo al prezzo del mercurio

A modifica delle disposizioni adottate con i provvedimenti P. 5 del 5 maggio 1937 e P. 552 del 10 gennaio 1940, il Ministero dell'economia corporativa con provvedimento P. 841 del 14 ottobre 1943 ha fissato il prezzo del mercurio, per le vendite fatte dai produttori sul mercato interno, in lire milleottocento per bombola del contenuto netto di kg. 34,500, fermo restando il vigente diritto erariale.

(3036)

Riassunto del provvedimento P. 842 del 14 ottobre 1943 relativo al prezzo del carburo di calcio

Le disposizioni contenute nella circolare P. 758 del 20 luglio c. a. sono state aggiornate come appresso con provvedimento P. 842 del 14 ottobre 1943 del Ministero dell'economia corporativa:

I. — *Prezzo di vendita dal produttore.*

Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 20 settembre c. a. in poi, il prezzo del carburo di calcio, consegnato franco di porto in ogni stazione ferrovie dello Stato o secondarie ammesse al servizio cumulativo è fissato in L. 230 a quintale peso lordo per netto (kg. 94 netti) in fusti metallici o in fusti autarchici forniti dalle fabbriche produttrici.

Viene abolito qualunque sopraprezzo per: pezzature speciali - spese di travaso fusti autarchici aggravio per spedizione a collettame e per trasporti ferroviari da provenienze più lontane - noli marittimi - spese per stivaggi e reggi - copertoni maggiori spese per carico su automezzi, ecc.

Sulle quantità di carburo che i consumatori ritirino con propri mezzi e a proprie spese, le fabbriche produttrici dovranno riconoscere un abbuono di prezzo corrispondente a quanto le fabbriche avrebbero dovuto spendere per il trasporto del carburo a mezzo ferrovia dallo stabilimento di produzione fino alla stazione destinataria.

Il carburo di calcio sarà di regola classificato nelle pezzature seguenti: 0/4 - 5/25 - 26/80.

La pezzatura 0/4 dovrà essere venduta ad un prezzo non superiore a L. 180 a quintale, alle stesse condizioni di cui sopra.

Nel suddetti prezzi è compresa la quota di L. 5 per quintale lordo di merce, che i produttori di carburo di calcio dovranno versare alla fine di ogni mese al conto corrente presso la Banca nazionale del Lavoro, come già disposto nella circolare P. 758.

II. — *Imballaggi.*

Per le consegne in fusti di propretà dei consumatori, le fabbriche produttrici dovranno concedere un abbuono di L. 20 per quintale lordo di carburo di calcio.

Lo stesso abbuono sarà concesso per il carburo di calcio spedito in fusti della fabbrica, dati a nolo. Detti fusti dovranno essere restituiti in buono stato d'uso e completi di coperchietti e tappi, entro i sessanta giorni dalla spedizione, franco stabilimento mittente.

Per i fusti dati a nolo le fabbriche avranno la facoltà di esigere dai consumatori un deposito cauzionale di L. 50 per fusto da kg. 50 e di L. 100 per fusto di kg. 100; oltre ad un nolo di L. 12 per quintale di carburo di calcio.

III. — *Prezzi di vendita al consumo.*

Il prezzo massimo di rivendita del carburo in tutta l'Italia, franco magazzeno del depositario grossista o del dettagliante, viene fissato in L. 280 al quintale lordo per quantitativi di almeno un fusto completo e L. 4,50 al kg. netto per qualsiasi quantitativo inferiore al fusto completo.

(3035)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI ROVIGO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 22669 del 3 ottobre 1942, con cui è stata approvata la graduatoria degli esami di concorso per posti di ostetrica vacanti in Comuni della provincia di Rovigo al 30 aprile 1940;

Visti gli articoli 20 e 55 del R. decreto 21 marzo 1935, numero 261;

Ritenuto che occorre provvedere a coprire il posto della condotta ostetrica di Badia Polesine (frazione Crocetta e Salvaterra), posto tuttora vacante, poichè l'ostetrica Previato Elda, dichiarata vincitrice per la suddetta condotta, deve considerarsi tacitamente rinunciataria al posto suddetto, non avendo nel termine legale di mesi due dalla delibera podestarile di nomina, assunto servizio;

Constatato che alla suddetta Previato segue immediatamente in graduatoria la signora Butturi Marj;

Decreta:

La signora Butturi Marj è dichiarata vincitrice del concorso di cui alle premesse, con assegnazione del posto nella condotta di Badia Polesine (frazione Crocetta e Salvaterra).

Il podestà di Badia Polesine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, a sensi dell'art. 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e pubblicato per otto giorni continui, all'albo pretorio della prefettura di Rovigo e del Comune interessato.

Rovigo, addì 27 settembre 1943.

Il Prefetto.

(3041)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.